

REP. N°

COMUNE DI CREMA

PROVINCIA DI CREMONA

**CONVENZIONE PER LA "GESTIONE A BUDGET" DEL CAMPO SPORTIVO
"PIERINA" DI VIA RAGAZZI DEL '99 IN CREMA E PER LA CONCESSIONE IN
USO DELLA SEDE PRESSO STADIO COMUNALE "GIUSEPPE VOLTINI" DI
VIALE DE GASPERI N° 67 IN CREMA**

L'anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di _____
presso la sede del Palazzo Comunale – nell'Ufficio di Segreteria.

Avanti a me Dott. Maria Caterina De Girolamo, Segretario Generale del Comune di
Crema per legge autorizzato a ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza dei
testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso,
espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- **STANGHELLINI Dott. Angelo**, nato a Crema il 02.07.1968, domiciliato per la
carica a Crema presso la Sede Municipale, nella qualità di dirigente del
Comune di Crema, con sede a Crema in Piazza Duomo 25 – P.Iva
00111540191 / c.f. 91035680197, il quale dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto – **in seguito
denominato "Comune"** – in forza della deliberazione di G.C. n° del
....., esecutiva ad ogni effetto di legge, depositata in atti;
- nato a il, residente in via, .. (C.F.
.....), in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Società Sportiva **A.C. CREMA 1908 asd**, sede legale a Crema, v.le De
Gasperi, 67 (C.F. e p. i.v.a. 01385120199) – **in seguito denominata
"Concessionario"**, autorizzato per la stipula del presente contratto e per
quanto riguarda la rappresentanza in virtù della nomina a Presidente come da
verbale di assemblea ordinaria in data 02.07.2011 che in copia è depositato
agli atti d'ufficio;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io Segretario sono personalmente certo,

premessso che

- il Comune è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Pierina" di via Ragazzi del '99 in Crema composto da n° 1 campo di calcio regolamentare con annesso spazio per il pubblico;
- il Comune è altresì proprietario dell'impianto sportivo denominato Stadio Comunale "Giuseppe Voltini" sito in Crema, viale De Gasperi n° 67 composto da un campo di calcio regolamentare con annesse tribune spettatori della capienza di n° 4095 spettatori per manifestazioni sportive così certificata dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo con verbale n° Prot. Part. 23/II/MF/sa del 27.08.2008 e così come descritto al successivo art. 1 lett. B);
- la società sportiva A. C. Crema 1908 asd con sede in Crema, v.le De Gasperi n° 67, ha chiesto all'Amministrazione Comunale di poter utilizzare: A) il campo sportivo "Pierina" per allenamenti della prima squadra ed allenamenti e gare delle squadre giovanili ed ha confermato la disponibilità a gestire direttamente l'impianto sportivo alle condizioni della presente convenzione; B) di poter utilizzare lo stadio comunale "Giuseppe Voltini" per gare ufficiali (campionato, coppe, amichevoli di rilievo) della sola prima squadra, oltre che di poter individuare la propria sede sociale presso lo stesso stadio;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale concedere alla Società Sportiva A.C. Crema 1908 asd, così come da quest'ultima richiesto, la gestione del Campo Sportivo "Pierina" e l'uso dello stadio comunale "Giuseppe Voltini" con le modalità, prescrizioni e aggiornamenti riportati nei successivi articoli;
- con delibera di G.C. n° in data l'Amministrazione Comunale ha approvato la presente convenzione e con determina dirigenziale n. del è stata autorizzata la sua sottoscrizione;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 : Oggetto della Convenzione

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'oggetto della convenzione è l'affidamento da parte del Comune di Crema alla Società sportiva A. C. Crema 1908 asd A) della gestione diretta "a budget" dell'impianto sportivo comunale denominato "Pierina" di via Ragazzi del '99 in Crema catastalmente individuato al fg 12, part. n. 61, 85 di Crema; B) dell'utilizzo dello stadio comunale "Giuseppe Voltini" di viale De Gasperi n° 67 in Crema catastalmente individuato al fg. 29 di Crema, mappali n° 33, 34, 17.

In particolare:

A) L'impianto sportivo denominato "Pierina" è costituito da:

- n° 1 un campo di calcio regolamentare delle dimensioni di mt 102,30x58,30 – campo omologato dalla FIGC per campionato di III categoria – completo di impianto di illuminazione regolamentare;
- 1 spazio per il pubblico attiguo al campo;
- n° 1 blocco spogliatoi in lato ovest con n° 2 spogliatoi atleti completi di docce (n°6 cad.) e n° 1 spogliatoio arbitri completo di docce (n°2)

B) L'impianto sportivo denominato stadio comunale "Giuseppe Voltini è costituito da:

- a) zona campo di Calcio delle dimensioni di mt. 65,00 x mt. 105,00 in fondo erboso completo di porte di calcio regolamentari.
- b) N° 5 Tribune che, a seguito dell'adeguamento necessario per la partecipazione al campionato nazionale professionistico di Prima Divisione (ex C1), nel mese di agosto 2011 hanno una capienza complessiva di n° 4095 spettatori seduti e così suddivisi:

Tribuna Centrale : n° 282 spettatori

Tribuna laterale : n° 803 spettatori

Tribuna Distinti : n° 699 spettatori

Gradinate Nord : n° 1.005 spettatori

Gradinate Sud : n° 1.306 spettatori

Le tribune sono dotate di uscite e scale di sicurezza.

La capienza effettiva è stata certificata, con verbale n° Prot.. Part. 23/II/MF/sa .del 27.08.2008 dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

- c) N° 4 spogliatoi atleti e n° 2 spogliatoi arbitri, realizzati secondo le norme CONI (6 docce + 2 servizi / 2 docce + 1 servizio) con accesso e parcheggi riservati;
- d) Locali pronto soccorso ed antidoping, con ingresso da zona atleti e porta esterna di soccorso da zona pubblico con zona riservata di parcheggio ambulanze collegata direttamente al locale pronto soccorso e sala interviste collegata con la zona spogliatoi e la zona pubblico (accesso stampa);
- e) N° 7 gruppi servizi igienici spettatori (compreso portatori di handicap) posti nella varie zona spettatori;
- f) Zona bar posizionata a lato della tribuna centrale e completa di locali accessori (deposito e servizi igienici) e n° 3 punti di ristoro posizionati negli altri settori dello stadio;
- g) N° 5 ingressi con n° 4 punti di biglietterie;
- h) N° 1 sala stampa – riprese TV- n° 3 cabine radio - cabina imp. fonico - n° 50 posti giornalisti – tutte poste nella parte superiore della tribuna centrale;
- i) N.1 sala GOS conforme alla normativa vigente;
- j) N° 1 Locale a disposizione del Concessionario da utilizzarsi come sede societaria posto al 1° piano della tribuna centrale con accesso dalla stradina laterale e completi di servizi igienici;
- k) N° 1 locale adibito a deposito/magazzino e n. 1 locale lavanderia;
- l) N° 1 abitazione custode;
- m) N° 1 parcheggio riservato per gli atleti, arbitri e pullman squadra ospite della capienza di n°20 autovetture.

Gli impianti, con le strutture, gli arredi e le attrezzature, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario, sulla base di apposito sopralluogo, delle planimetrie e del verbale sottoscritto dalle parti all'atto della consegna e con allegata una particolareggiata documentazione fotografica che

forma parte integrante del presente atto, documentazione tutta che sarà depositata agli atti.

Il Concessionario dichiara e riconosce che - con la sola eccezione degli arredamenti e delle attrezzature del locale *hospitality* e della sala stampa, di proprietà dell'U.S. Pergolettese 1932 s.r.l. - gli impianti oggetto della convenzione e tutte le attrezzature su di essi esistenti sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune e che ogni altra eventuale opera futura che venisse realizzata dal Concessionario medesimo negli impianti o nelle aree di pertinenza, diverrà anch'essa, al termine della concessione, di piena ed esclusiva proprietà del Comune.

ART. 2 : Scopo

Lo scopo della Concessione è la gestione degli impianti per le finalità sportive, culturali e sociali che il Comune persegue.

ART. 3 : Uso degli impianti

A)

L'impianto sportivo denominato "Pierina" viene affidato in gestione al Concessionario che lo utilizzerà per lo svolgimento delle sedute di allenamento delle squadre del settore giovanile, nonché per gare interne di alcune squadre del settore giovanile secondo il calendario dei rispettivi campionati.

Il Comune si riserva inoltre di utilizzare l'impianto, nell'arco dell'anno sportivo, d'intesa con il Concessionario in forma diretta o concedendolo ad Associazioni Sportive Dilettantistiche e/o Associazioni con apposito atto amministrativo, contenente le prescrizioni sulle modalità e responsabilità d'utilizzo.

B)

L'impianto sportivo denominato stadio comunale "Giuseppe Voltini" viene concesso in uso non esclusivo al Concessionario che lo utilizzerà per tutte le gare interne ufficiali (campionato, coppe, amichevoli di rilievo) della sola prima squadra. Vengono inoltre concessi in uso continuativo al Concessionario n° 1 locale da utilizzarsi come sede sociale posto al 1° piano della Tribuna centrale, con accesso dalla stradina laterale

ed 1 locale da adibire a magazzino al piano terra, oltre alla possibilità di utilizzare d'intesa con la U.S. Pergolettese 1932 il locale hospitality in occasione delle partite casalinghe ufficiali.

Il calendario delle attività in relazione ad entrambi gli impianti sarà comunicato dal Responsabile del Servizio Sport al concessionario ogni anno entro il mese di Aprile.

ART. 4 : Durata della Concessione

1. La durata della concessione è stabilita **in mesi 48 (quarantotto) con decorrenza dal 1° ottobre 2013 e termine 30 settembre 2017**. Trascorso il sopradetto termine la concessione scadrà di pieno diritto essendo esclusa la tacita proroga. A semplice richiesta del Comune, alla scadenza del presente atto o nei casi previsti dall'art. 16, il Concessionario è tenuto alla riconsegna degli impianti liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altre cause inerenti la gestione dell'impianto.

2. In caso di sopravvenuti cambiamenti logistici, il Comune ed il Concessionario potranno concordare di revocare o modificare la presente convenzione

3. Per motivi di pubblica utilità il Comune potrà revocare, o sospendere temporaneamente, la vigenza della presente convenzione senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Concessionario.

ART. 5 : Obblighi del Concessionario in relazione all'impianto sportivo "Pierina"

Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere alla gestione dell'impianto sportivo e di quanto altro forma oggetto della presente concessione assicurandone il regolare funzionamento ed utilizzo secondo il calendario di utilizzo annuale di cui all'art. 3 nel rispetto della normativa vigente.

In modo particolare dovrà:

1. Assumersi ogni obbligo e spese derivanti dall'applicazione del D. Lgs. n.81 del 09.4.2008 e successive modifiche ed integrazioni, del Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996 " Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e di ogni altra normativa in vigore relativa alla sicurezza degli impianti sportivi e degli stadi, ogni deliberazione, circolare o provvedimento in genere,

emessi dal Ministero dell'Interno, dall'Osservatorio, dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C., dalla Lega Pro e dalla Lega Nazionale Dilettanti. Rimangono a carico del Comune di Crema solo gli interventi straordinari;

2. dotarsi di tutte le eventuali autorizzazioni, licenze, permessi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in merito alla gestione dell'impianto sportivo e per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione;
3. mantenere in condizioni di efficienza l'impianto sportivo effettuando la manutenzione ordinaria, nel rispetto della legislazione vigente, dei locali, impianti sanitari ed elettrici nello stato di cui al verbale di consegna;
4. provvedere alla cura e alla regolare manutenzione del campo da gioco, compresa la manutenzione dell'impianto di irrigazione;
5. effettuare la riparazione e/o sostituzione degli arredi e delle attrezzature;
6. impegnarsi nell'ambito della manutenzione ordinaria degli impianti a eseguire regolarmente:
 - la manutenzione del manto erboso dei campi;
 - la gestione e manutenzione, per il periodo della presente convenzione, del blocco spogliatoi, inclusa la completa tinteggiatura di tutti i locali;
7. segnalare con tempestività tramite fax o mail al Servizio Sport del Comune eventuali disfunzioni o guasti di particolare gravità riscontrati nel funzionamento degli impianti tecnologici e nell'utilizzo delle strutture e ogni altro fatto che richieda interventi di manutenzione straordinaria;
8. far pervenire con congruo anticipo al Comune qualsiasi proposta di intervento e/o cambio di destinazione d'uso per finalità organizzative o per migliorare la fruizione dei locali. L'effettuazione degli interventi dovrà essere sempre e comunque preventivamente autorizzata dal Servizio Sport del Comune.
9. inviare al termine della stagione sportiva al Comune una relazione dettagliata in merito alla gestione dell'impianto evidenziando gli interventi significativi e le difficoltà riscontrate.

ART. 6: Obblighi del Comune in relazione all'impianto sportivo "Pierina"

Il Comune si impegna per tutta la durata della convenzione a:

1. riconoscere al Concessionario i proventi della gestione della pubblicità;
2. riconoscere al Concessionario, come concorso spese per gli oneri sostenuti per la manutenzione ordinaria, una quota annua per la gestione di **€ 6.000,00 (seimila euro) IVA inclusa se dovuta. Tale budget annuo sarà erogato entro il 30 novembre a fronte della presentazione di idonea documentazione fiscale;**
3. esentare il Concessionario dal pagamento delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto, limitatamente al periodo di vigenza di questa convenzione;
4. assumere a proprio carico le spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo compresi tutti gli impianti tecnologici, sanitari ed elettrici, fatto salvo che l'intervento richiesto e ritenuto necessario non dipenda da incuria o da mancanza di manutenzione ordinaria. Si intende quale manutenzione straordinaria quella prevista dall'art. 1571 e seguenti del Codice Civile. In caso d'urgenza il Concessionario potrà chiedere di essere autorizzato ad eseguire opere di manutenzione straordinaria, anticipando le spese, salvo rivalsa a carico del Comune a presentazione di regolari titoli di spesa. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Dirigente del Servizio Sport sulla base di preventivo di spesa redatto dal Concessionario ed approvato sia per quanto riguarda la regolarità tecnica che la congruità economica dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. concordare con il Concessionario il programma ed i tempi della manutenzione straordinaria, in modo da non recare disagi alla gestione.

ART. 7: Obblighi del Concessionario in relazione all'impianto sportivo "Voltini"

Il Concessionario ha l'obbligo di utilizzare l'impianto sportivo "Giuseppe Voltini" nei limiti di cui al precedente art. 3, lett. B) e ad usare il campo da gioco secondo il calendario di utilizzo annuale di cui all'art. 3 e nel rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario inoltre dovrà:

1. effettuare, limitatamente ai locali concessi ad uso sede societaria e magazzino, la manutenzione ordinaria, nel rispetto della legislazione vigente, dei locali e degli impianti nello stato di cui al verbale di consegna;
2. segnalare con tempestività tramite fax o mail al Servizio Sport del Comune eventuali disfunzioni o guasti riscontrati nel funzionamento degli impianti tecnologici e nell'utilizzo delle strutture e ogni altro fatto che richieda interventi di manutenzione.

ART. 8: Obblighi del Comune in relazione all'impianto sportivo "Voltini"

Il Comune si impegna per tutta la durata della convenzione a:

1. riconoscere al Concessionario i proventi della gestione della pubblicità, con i limiti di cui al successivo art. 10;
2. esentare il Concessionario dal pagamento delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto, limitatamente al periodo di vigenza di questa convenzione;
3. assumere a proprio carico le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo diverse da quelle di cui al precedente art. 7, comma 1;
4. concordare con il Concessionario il programma ed i tempi della manutenzione spettante al Comune, in modo da non recare disagi all'utilizzo.

ART. 9: Copertura assicurativa

Il Concessionario si obbliga a contrarre prima della consegna degli impianti, con onere a proprio carico, polizze di assicurazioni per infortuni e rischi a favore di tutti i frequentanti ed utenti e di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro a copertura dei rischi ed eventuali danni derivanti dall'attività.

Copia delle suddette polizze dovranno essere depositate presso il Servizio Contratti entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

ART. 10: Pubblicità commerciale

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno degli impianti oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni normative vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicate al Settore Risorse Economiche – Servizio Tributi e Commercio; l'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, schermi ecc.) è subordinata al rilascio delle prescritte autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale.

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinata a norma di legge e dei regolamenti comunali.

Con riguardo all'impianto sportivo "Giuseppe Voltini" e in considerazione del fatto che l'uso di quest'ultimo non è concesso in esclusiva al Concessionario, il Concessionario sarà tenuto a concordare con gli altri eventuali utilizzatori tempi e modalità di esposizione della pubblicità, con facoltà di mantenere la propria esposta anche al di là dell'utilizzo del campo di gioco da parte del Concessionario solo qualora vi sia accordo in tal senso con gli altri utilizzatori.

E' data facoltà al concessionario di subconcedere l'esercizio della pubblicità a soggetti qualificati. Il Concessionario dovrà comunque comunicare le generalità ed i requisiti dell'eventuale subconcessionario per il necessario nulla-osta dell'Amministrazione Comunale.

Le parti concordano che gli spazi pubblicitari non dovranno essere superiori a mq 250,00 per quanto riguarda l'impianto sportivo "Pierina" e a mq. 500,00 per quanto riguarda l'impianto sportivo "Giuseppe Voltini", allocati nelle posizioni ritenute idonee. Qualora la superficie utilizzata risultasse superiore, le parti dovranno definire la quota in detrazione del contributo annuo moltiplicando la maggior superficie per un importo non inferiore a quello applicato per analoga pubblicità negli altri impianti sportivi.

ART. 11: Custodia

Si dà atto che, in forza di accordi presi dal Comune, presso entrambi gli impianti sportivi oggetto della presente Convenzione è presente un custode, che svolgerà per

conto del Concessionario le mansioni elencate nel disciplinare d'incarico fissato dal Comune ed allegato alla presente Convenzione.

In ogni caso il custode dell'impianto sportivo "Giuseppe Voltini" dovrà occuparsi anche di segnare le linee dei campi e di curare la pulizia delle pertinenze diverse da quelle di cui dovrà occuparsi direttamente il Concessionario ai sensi del precedente art.7, comma 1 ed il custode dell'impianto "Pierina" dovrà curare la custodia, la regolare pulizia degli spogliatoi, la costante irrigazione e la tracciatura delle linee del campo.

Il Concessionario è tenuto altresì a segnalare tempestivamente per iscritto al Servizio Sport del Comune ogni inadempienza rilevata nel servizio di custodia.

Ogni onere e/o compenso relativo al servizio di custodia resterà a carico del Comune.

ART. 12: Controlli ed ispezioni

Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli ed ispezioni sul corretto adempimento di quanto previsto dalla convenzione. A tal scopo il Responsabile del Servizio Sport del Comune comunicherà al Concessionario i nominativi dei tecnici ed incaricati cui quest'ultimo dovrà consentire in ogni momento l'accesso ad ogni parte dell'Impianto.

I controlli saranno di tipo tecnico:

- sulla manutenzione ordinaria del campo da gioco, di tutti i locali e degli impianti concessi in uso;
- sulla rapida sostituzione di arredi ed attrezzature non funzionanti fra quelli concessi in uso;
- sulla puntuale esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria;

Le sanzioni applicabili a seguito di controllo tecnico sono le seguenti:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, a partire da dieci giorni dalla comunicazione della conclusione dell'istruttoria;

I provvedimenti sanzionatori verranno applicati secondo la procedura di seguito descritta:

- la violazione di uno degli adempimenti sopra descritti verrà comunicata per iscritto al Concessionario, al quale verrà dato un termine breve (dieci giorni) per le controdeduzioni;
- trascorso il termine senza che siano pervenute le deduzioni, ovvero se le stesse siano ritenute non giustificative ad insindacabile giudizio del Comune, verrà applicata la sanzione;
- per le violazioni di particolare gravità, il Comune potrà applicare oltre alla sanzione, anche quanto previsto dal successivo art. 16.

ART. 13 : Divieto di subconcessione

Il Concessionario non potrà affidare a terzi, nemmeno temporaneamente, in tutto o in parte, la gestione di cui alla presente concessione salvo quanto già indicato all'art. 10 pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 : Divieto di sospensione della gestione

Il servizio di gestione dell'impianto sportivo "Pierina" non potrà essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune salvo causa di forza maggiore indipendente da fatti o volontà del Concessionario. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate al Comune e successivamente agli Organi di stampa per una doverosa informazione all'utenza.

ART. 15 : Danni

Le Società Sportive o gli utenti autorizzati (ai sensi del precedente art. 3) che utilizzassero l'impianto sportivo "Pierina" sono tenuti a risarcire direttamente al Concessionario eventuali danni che fossero arrecati all'immobile od alle attrezzature da parte dei propri soggetti utilizzatori (anche per danni arrecati dalla Società ospitata per gare ufficiali od amichevoli e per danni arrecati dalle tifoserie).

Nel caso non sia individuabile il responsabile, l'intervento di riparazione resta a carico del Concessionario.

Lo stesso varrà con riguardo ad eventuali danni che le Società Sportive o gli utenti autorizzati (ai sensi del precedente art. 3) dovessero arrecare al locale concesso quale sede sociale del Concessionario, ai relativi arredi e attrezzature.

ART. 16: Recesso e risoluzione della concessione:

Qualora durante il periodo di validità della Convenzione la sua esecuzione risultasse in modo comprovato eccessivamente onerosa per una delle parti e non si pervenisse ad un accordo tra le parti, la parte che subisce l'onerosità potrà recedere unilateralmente dalla convenzione; la comunicazione di recesso dovrà essere inviata dal recedente all'altra parte a mezzo raccomandata a.r. pervenuta a destinazione con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla data in cui il recesso diverrà effettivo.

In questa evenienza, il recesso significherà l'inefficacia del contratto senza alcuna spesa o diritto a vantare da ambo le parti.

Il Comune potrà risolvere e/o revocare la presente Convenzione anche :

- a) nel caso in cui il Concessionario venga sottoposto a procedure concorsuali, si sciogla o venga cancellato dal Registro delle Imprese;
- b) in caso di ripetute e gravi inadempienze nella gestione del servizio accertate come previsto dall'art. 12;
- c) in caso di ripetute e gravi inadempienze dei disposti della presente convenzione.

Il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al concessionario un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti b), c) e d).

Il Comune può disporre che il Concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione.

In ogni caso di cessazione del rapporto, il Concessionario è tenuto a restituire gli impianti, gli arredi e le attrezzature e servizi accessori nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso che sarà constatato da due periti nominati uno da ciascuna parte, sempre che il deterioramento non sia dovuto a mancanza od omessa manutenzione ordinaria e periodica laddove prevista.

Resta inteso che in caso di anticipata cessazione per qualsiasi motivo della concessione o alla scadenza naturale della medesima tutte le autorizzazioni, licenze e concessioni (compresa la pubblicità) decadranno automaticamente senza che il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica. E' fatto obbligo al concessionario di riportare la presente clausola nei contratti e/o accordi che andrà a stipulare. Ogni accordo stipulato in difformità del presente disposto non sarà opponibile al Comune.

ART. 17: Responsabilità verso terzi e danni

Ogni responsabilità inerente l'adempimento della concessione, ivi compresa ogni e qualsiasi responsabilità relative ad inadempienze e conseguenti danni da chiunque o comunque provocati, viene esplicitamente ed integralmente, senza eccezione o riserve, assunta dal Concessionario. Tale responsabilità grava sul concessionario anche in relazione a fatti ed atti compiuti da eventuali sub-concessionari.

ART. 18: Oneri fiscali

Il Concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante sia dalle attività sue proprie che da quelle connesse agli obblighi assunti con la presente Convenzione, sollevando completamente il Comune.

ART. 19: Disposizioni generali e finali

Il rapporto tra il Comune ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa nella gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme vigenti in materia di tutela giuridica dell'avviamento commerciale. Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese contrattuali di registrazione conseguenti il presente atto o derivanti dalla gestione oggetto di concessione, sono a carico del Concessionario.

Il concessionario elegge il proprio domicilio in Crema (CR), viale De Gasperi n° 67; il Comune presso la Sede Comunale.

Per le comunicazioni riferite alla presente convenzione, il Comune indica come proprio referente il Responsabile del Servizio Sport, dott. Vittorio Vantadori; il Concessionario indica come proprio referente il sig., domiciliato in v.

Per qualsiasi controversia relativa o comunque connessa all'esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del presente contratto, il Foro Competente sarà esclusivamente il Tribunale di Cremona.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti si rimettono a tutte le disposizioni di legge in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. il Comune

p. il Concessionario

www.AlboPretorionline.it 2012/13